

PROTOCOLLO PER PASSAGGI DI STUDENTI TRA ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO/AGENZIE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

In riferimento alla normativa vigente e sulla base degli orientamenti condivisi dalle scuole del territorio, si adotta il presente Protocollo, in relazione ai passaggi di allievi tra Istituti di Istruzione Superiore di II Grado.

Le decisioni assunte sono funzionali al successo formativo di ogni studente ed all'ottimizzazione delle risorse professionali e organizzative di ogni istituto.

Alla luce del Decreto M.I.M. n. 5 dell'8 febbraio 2021, del Decreto M.I.M. n. 218 dell'11/11/2025, della Nota M.I.M. 95594 dell'11/12/2025, del Decreto M.I.M. 15 marzo 2020 e del Decreto Legislativo 226/2005 così come modificato dal D.L. 127/2025,

Il Comitato Tecnico Scientifico della RETE PIN per l'orientamento di Pinerolo, riunitosi in data 18 maggio 2026, stabilisce quanto segue.

TITOLO I – PASSAGGI TRA SCUOLE/AGENZIE DI FORMAZIONE

ART. 1 - I passaggi diretti del primo anno possono essere effettuati **entro e non oltre il 31 gennaio**, salvo casi particolari che vengano autorizzati previo contatto tra i Dirigenti e a seguito di una effettiva disponibilità numerica della scuola accogliente.

La scuola di destinazione attiverà interventi didattici integrativi specifici per garantire l'acquisizione delle competenze necessarie e favorire il corretto inserimento nel nuovo percorso.

ART. 2 - Passaggi dal primo al secondo anno: gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono esami integrativi (DM 15 marzo art.4 punto 10 lettera b) e dovranno presentare domanda **entro il 30 giugno dell'anno di riferimento**.

Gli studenti con sospensione del giudizio che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi presenteranno domanda alla scuola di destinazione a conclusione degli esami attestanti il superamento del debito.

L'ammissione è subordinata alla disponibilità dei posti.

Anche in questo caso, la scuola accogliente predisporrà interventi didattici finalizzati a garantire il successo scolastico e l'inserimento dello studente nel nuovo contesto.

ART. 3 - I passaggi durante il secondo anno possono essere effettuati **entro e non oltre il 31 gennaio**, salvo casi particolari che vengano autorizzati previo contatto tra i Dirigenti e a seguito di una effettiva disponibilità numerica della scuola accogliente.

Anche in questo caso, la scuola accogliente predisporrà interventi didattici finalizzati a garantire il successo scolastico e l'inserimento dello studente nel nuovo contesto.

ART. 4 - I passaggi tra scuole con gli stessi indirizzi, ad anno scolastico già avviato, sono consentiti, fatta salva la disponibilità di posto.

Art. 5 – Passaggi nel triennio tra Istituti con indirizzi differenti.

Per gli studenti che intendono accedere alle classi terze, quarte o quinte provenendo da indirizzi differenti, l'iscrizione è subordinata sia alla disponibilità dei posti sia al superamento di esami integrativi o esami di idoneità.

Nello specifico:

ESAME INTEGRATIVO: lo studente già iscritto a una scuola secondaria di secondo grado, può ottenere il passaggio a scuole di diverso indirizzo, articolazione, opzione, previo superamento di un esame integrativo che deve concludersi prima dell'inizio delle lezioni; l'esame si svolge presso l'istituzione scolastica in cui lo studente intende proseguire gli studi. Sono quindi sostenuti da studenti che

- desiderano cambiare indirizzo o tipo di scuola superiore;
- iscriversi alla **stessa classe** in un diverso percorso di studi.

Le prove riguardano:

- le materie non presenti nel piano di studi della scuola di provenienza;
- oppure parti di programma mancanti.

ESAME DI IDONEITÀ: sono esami che, se superati, consentono di passare a una classe per la quale non si possiede titolo di ammissione. Sono quindi sostenuti da studenti che

- desiderano accedere a una classe successiva senza aver frequentato quella precedente;
- passare da privatisti;

- recuperare anni scolastici

Le domande di partecipazione agli:

- esami di idoneità
- esami integrativi
- esami per passaggio da leFP

devono essere presentate entro e non oltre il **30 giugno** di ogni anno.

Per gli esami preliminari per l'accesso all'esame di Maturità, la domanda deve essere inoltrata entro il 31 marzo.

TITOLO II – ESAMI DI IDONEITÀ

Art. 7– Riferimenti normativi idoneità

1. Gli esami di idoneità sono disciplinati, tra gli altri, dal:
 - Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1997 così come modificato dal Decreto Legge 45 del 7 aprile 2025;
 - Normativa ministeriale vigente in materia di istruzione secondaria di secondo grado (Decreto M.I.M. n. 218 dell'11/11/2025 e Nota M.I.M. 95594 dell'11/12/2025).

Art. 8 – Limiti di accesso

1. Gli esami di idoneità non possono essere sostenuti per più di due anni scolastici. Nel caso in cui l'esame riguardi due anni scolastici, è obbligatoria la presenza di un Presidente esterno.

Art. 9 – Termine anticipato per comunicazioni all'USR

Nei casi di esami su due annualità la domanda deve essere presentata **entro il 31 marzo**. Tale termine è necessario per consentire alla scuola la comunicazione dei dati all'Ufficio Scolastico Regionale (USR) e la nomina del Presidente esterno.

Art. 10 – Tipologia delle prove

1. Gli esami di idoneità prevedono:
 - prove scritte;
 - prove orali;

- eventuali prove pratiche (se previste dall'indirizzo).
2. Le prove riguardano tutte le discipline previste per gli anni per cui si richiede l'idoneità.

Art. 11– Commissioni e tempi di svolgimento degli esami di idoneità

1. Le commissioni degli esami di idoneità sono nominate dal Dirigente scolastico e presiedute dal Dirigente stesso o da un suo delegato. Esse sono composte da docenti dell'istituzione scolastica competenti nelle discipline oggetto d'esame, individuati in coerenza con l'ordinamento della classe cui il candidato chiede l'ammissione.
2. La commissione predispone le prove d'esame, ne cura lo svolgimento e procede alla valutazione, verificando il possesso delle conoscenze e competenze previste per le classi precedenti a quella cui il candidato chiede l'ammissione.
3. Gli esami si svolgono secondo il calendario definito dall'Istituto, di norma nel periodo compreso tra il primo settembre e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico di riferimento.
4. L'esito dell'esame è deliberato collegialmente dalla commissione. In caso di esito positivo, è attestata l'idoneità alla classe richiesta.

Art. 12 – Commissioni e tempi di svolgimento degli esami integrativi e dei colloqui

1. Le commissioni degli esami integrativi e dei colloqui sono nominate dal Dirigente scolastico e presiedute dal Dirigente stesso o da un suo delegato. Esse sono composte da docenti dell'istituzione scolastica competenti nelle discipline oggetto d'esame, individuati in coerenza con l'ordinamento della classe e dell'indirizzo di studi cui il candidato chiede l'ammissione.
2. La commissione predispone le prove d'esame e il colloquio, ne cura lo svolgimento e procede alla valutazione, verificando il possesso delle conoscenze e competenze necessarie per l'inserimento nella classe richiesta, con particolare riferimento alle discipline non comprese nel percorso di provenienza.
3. Gli esami e i colloqui si svolgono secondo il calendario definito dall'Istituto, di norma nel periodo compreso tra il primo settembre e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico di riferimento.
4. Le prove d'esame possono articolarsi in prove scritte, orali e, ove previste, pratiche, secondo modalità definite dalla commissione in relazione alle discipline oggetto di integrazione.

5. Nel solo caso degli Esami Integrativi l'esito dell'esame è deliberato collegialmente dalla commissione. In caso di esito positivo, il candidato è ammesso alla classe richiesta.

TITOLO III – PASSAGGI DALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art 13 – Normativa di Riferimento

1. I passaggi dai percorsi di **Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)** seguono le procedure previste dagli accordi tra **Stato e Regioni**.
2. I colloqui verteranno sulle materie concordate (oggetto dei corsi Larsa)

Art. 14 – Casi particolari

Se lo studente proviene da un percorso professionalizzante non coerente con l'indirizzo richiesto l'esame sarà considerato come un esame di idoneità.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 – Ammissione definitiva

1. L'ammissione ai percorsi richiesti è sempre subordinata alla disponibilità dei posti
2. Le domande saranno accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione